



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

AREA 8 - SORVEGLIANZA E SICUREZZA

Determinazione

n. 951 del 20/06/2018

OGGETTO: PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI COMPLEMENTARI NEL COMUNE DI CASTELLANETA - CIG. 645071633E. CUP B89D15001110004

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 29/12/2017, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018 - 2020;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 09/02/2017, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;

- ai sensi dell' art. 177, 2° comma, del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, la gestione dei rifiuti costituisce attività di interesse pubblico;

- in attesa dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti nell'ambito dell'ARO/3, il Comune di Castellana Grotte, con determinazione n. 125 del 30.10.2015 ha indetto una gara d'appalto per garantire lo svolgimento del servizio di Raccolta Trasporto e Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani sul proprio territorio;

- all'esito della procedura ad evidenza pubblica è risultata aggiudicataria l'ATI ERCAV s.r.l. – AREA SUD Milano S.p.A.;

- con contratto di Rep. 2237 sottoscritto in data 28.12.2016 l'aggiudicataria si è obbligata a svolgere il servizio per il periodo di due anni, decorrenti dal 27 giugno 2016, prorogabili per un altro anno, laddove non fosse nelle more intervenuta l'aggiudicazione della gara nell'ambito dell'ARO;

- con nota prot. 7153 del 26.03.2018 il Comune di Castellana Grotte, in virtù della previsione di cui all'art.7 comma 2 del c.s.a. poi confluita, con integrazione, nell'articolo 2 del contratto innanzi citato;

DATO ATTO CHE:

- a seguito di incontro con le ditte facenti parte dell'ATI tenutosi presso la Casa comunale in data 01.06.2018, giusto verbale in atti, la ditta Er.Cav s.r.l. ha manifestato la propria disponibilità a proseguire il servizio, mentre la società Areasud ha dichiarato di non voler proseguire il servizio adducendo presunte difficoltà finanziarie nella gestione dell'appalto;

- del tutto inopinatamente, con successiva nota del 12.06.2018 anche la società Er.Cav. s.r.l. ha comunicato l'indisponibilità a proseguire il servizio in ragione dei presunti mancati pagamenti da parte dell'Ente;

CONSIDERATO CHE:

- allo stato, risulta che l'Ente ha fatto fronte ai pagamenti delle fatture presentate dalle ditte facenti parte dell'ATI fino alla mensilità di marzo 2018;

- nelle more dell'espletamento della procedura di selezione del contraente per l'affidamento dei servizi di raccolta differenziata trasporto dei rifiuti urbani ed attività accessorie di igiene urbana occorre comunque garantire il servizio;



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

- il servizio di raccolta e trasporto dei RSU è un servizio pubblico essenziale, a norma dell' art.1 della L. 146/90, e costituisce attività di pubblico interesse ai sensi dell' art. 177, 2° comma del D.lgs 3 aprile 2006, n.152 e pertanto non può essere cessato o sospeso, per nessuna ragione;
- ai sensi dell'art. 177 co. 5, gli Enti Locali esercitano le funzioni di propria competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alla parte IV del citato decreto 152/06, adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi di soggetti pubblici o privati;
- il servizio di raccolta dei RSU, sul territorio comunale, riveste importanza assoluta ai fini del mantenimento di adeguati livelli di protezione della igiene pubblica, della salute dei cittadini nonché ai fini della salvaguardia dell'ambiente;
- la continuità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani è elemento essenziale della azione amministrativa dell'Ente Locale in ordine alla erogazione ai cittadini dei servizi a domanda individuale;
- pertanto, è necessario assicurare la continuità del servizio di raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani sull'intero territorio comunale nonché garantire continuità al servizio di trasporto dei rifiuti urbani;

VISTO il contratto in essere con la ATI Areasud Milano – Er.Cav. s.r.l.

CONSIDERATO CHE:

- i tempi per l'espletamento della procedura di gara ARO non consentono di garantire il nuovo affidamento del Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani ed assimilati nel Comune di Castellana Grotte entro il 26.06.2018 e che l'Ente ha nei termini previsti dal contratto correttamente esercitato la facoltà di proroga;

RITENUTA la necessità di assicurare la continuità del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e accessori, di raccolta differenziata, spazzamento delle strade e servizi accessori sul territorio comunale, mediante una proroga del contratto rep. n. 2237 sottoscritto in data 28.12.2016, fino alla definizione della procedura di gara da parte dell' ARO/3;

RITENUTO

- quindi, procedere, nelle more dell'esecuzione della gara d'appalto e della formalizzazione del nuovo contratto ARO, ad una proroga tecnica per il periodo di giorni 300, così come previsto all'art. 2 del contratto in essere e fino ad un massimo di giorni 360, fatta salva la facoltà di rescissione anticipata in caso di affidamento del servizio al nuovo gestore individuato mediante gara ARO/3, agli stessi patti e condizioni contrattuali, al fine di garantire la continuità del servizio;

RILEVATO che la normativa vigente concede alle stazioni appaltanti la facoltà di prorogare i rapporti contrattuali in essere per il tempo necessario all'espletamento di gare di evidenza pubblica ed alla stipula dei contratti, in particolare, nel Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. N.50/2016, in tema di proroga tecnica si riscontra un unico riferimento all'art. 106 co.11, con l'inciso " *La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante*";

DATO ATTO CHE:

- la proroga in questione è da considerarsi compatibile con quanto comunicato e chiarito dall'Anac, soprattutto nella considerazione che trattasi di un servizio pubblico essenziale, la cui interruzione comprometterebbe l'igiene e la salute pubblica;
- la proroga è prevista nel bando e nei documenti di gara, vds. Disciplinare di gara punto 3.2, da cui ha originato il contratto rep. n. 2237 del 28.12.2016
- non occorre procedere alla richiesta di un nuovo CIG per la proroga tecnica dei contratti in essere, in ottemperanza a quanto disposto dall'A.N.A.C. (FAQ A42 -Tracciabilità dei flussi finanziari) che



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

prevede espressamente “Non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario”.

ATTESO CHE:

- la facoltà di proroga, nella specie, è stata prevista sia negli atti di gara che nel contratto sottoscritto con l’attuale affidatario del servizio;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto, n. 267;

VISTA e richiamata la Deliberazione di G.M. n. 92 del 18/06/2018

VISTO il Decreto Legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il Testo Unico Ambientale D. Lgs. 152/2006;

RITENUTO dover provvedere in merito in virtù di Decreto sindacale di conferimento della posizione organizzativa per l’Area VIII;

DETERMINA

1. Di prendere atto della Deliberazione di Giunta n. 92 del 18/06/2018;
2. Di disporre a far data dal 27.06.2018 per il termine di giorni 300 e, pertanto fino al 26 aprile 2019 la proroga tecnica dell’affidamento relativo alla gestione del servizio di igiene urbana, contratto rep. n. 2237/2018, con la ATI Areasud Milano S.p.A. – Er.Cav. s.r.l. agli stessi patti e condizioni del contratto in essere, senza che l’Appaltatore possa pretendere, in aggiunta al canone vigente al termine del periodo contrattuale ed agli eventuali aggiornamenti ISTAT, se ed in quanto dovuti, indennizzo alcuno per l’uso, la manutenzione e/o la sostituzione dei mezzi strumentali in dotazione.
3. Di dare atto che ai sensi della Legge Regionale 24/2012, la Stazione Appaltante ha facoltà di rescissione anticipata del contratto qualora l’ARO TA/3 individui il gestore unitario del servizio prima della scadenza di cui al punto 2.
4. Di disporre per il periodo contrattuale sopra specificato un impegno di spesa pari ad €. 2.200.341,00 oltre 220.034,10 per i.v.a. per un totale di €. 2.420.375,10 sul capitolo 12950 “appalto servizi di igiene urbana” così ripartito:
 - a. €. 1.452.225,06 sul capitolo 12950 del bilancio 2018;
 - b. €. 968.150,04 sul capitolo 12950 del bilancio 2019;
5. Si da atto che la somma sopra specificata sarà adeguata/modificata, secondo le previsioni contrattuali sopra richiamate, con le seguenti partite
 - a. aggiornamenti ISTAT in fase di istruttoria di calcolo per il periodo contrattuale intercorso;
 - b. detrazione degli ammortamenti per i mezzi ed attrezzature già corrisposti entro il termine di naturale scadenza contrattuale;
 - c. altre partite previste dal contratto e dagli altri documenti di gara.
6. Notificare il presente atto unitamente alla deliberazione di Giunta n. 98 del 18.06.2018 all’ATI Areasud Milano S.p.A. – Er.Cav. s.r.l.

CIG 645071633E

CUP B89D15001110004

Li, 20/06/2018



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

IL RESPONSABILE

Dott. Paolo Larizza

(atto sottoscritto digitalmente)